TUTELA DELL'AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA E DOVERI DI SOLIDARIETÀ [*]

di Mariarita Cosimo [**]

Sommario. 1. Introduzione. – 2. La tutela giuridica dell'ambiente. — 3. Il principio solidaristico e i suoi corollari. – 4. L'ambiente come oggetto di un dovere sociale. – 5. Responsabilità intergenerazionale. – 6. Tutela dell'ambiente e libertà economiche. - 7. Riflessioni sulla gerarchia costituzionale dei valori: considerazioni conclusive e questioni aperte.

1. Introduzione. La tutela giuridica dell'ambiente, quale esito di un lungo percorso giurisprudenziale e della recente riforma introdotta con la l. cost. n. 1/2022, si colloca armonicamente nel sistema dei valori costituzionali, manifestando uno stretto legame con il principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost. Preso atto della profonda divisione dottrinale[1] sorta in merito al valore da attribuire alla novella, l'aspetto sul quale si intende concentrare l'attenzione riguarda la possibile valorizzazione del bene giuridico ambientale se considerato in connessione con i doveri solidaristici che la collettività è chiamata ad adempiere.

Il tema ambientale, seppur da sempre preso in considerazione nel panorama giuridico tradizionale, ha suscitato un rinnovato dibattito all'indomani della richiamata riforma costituzionale, non solo dal punto di vista dogmatico – in quanto ha rappresentato la prima modifica costituzionale avente ad oggetto i principi fondamentali – ma anche, sotto il profilo sociopolitico, per l'elevata attualità del discorso nel quale si inserisce, ossia quello della transizione ecologica.

Per transizione ecologica si intende il processo di innovazione tecnologica e trasformazione ambientale finalizzato alla promozione di uno sviluppo economico sostenibile e rispettoso dell'ambiente[2]. L'approccio auspicato non può che fondarsi proprio su un impianto di tipo solidaristico che orienti tanto i comportamenti individuali quanto le scelte pubbliche. La transizione ecologica, infatti, non è una condizione statica o raggiungibile una volta per tutte, bensì un percorso dinamico, orientato alla gestione consapevole delle attività umane e all'uso razionale delle risorse naturali, tenendo conto degli effetti climatici e delle conseguenze a lungo termine per il Pianeta. Si tratta di un processo che richiede cooperazione tra soggetti pubblici e privati e che promuove forme di corresponsabilità diffusa. Non può, dunque,

[*] *Sottoposto a referaggio.*

[**] Borsista - Edizione nazionale delle opere di Costantino Mortati.

[1] Ne sottolineano il carattere innovativo P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente in Costituzione: tra dovere di solidarietà e prospettive di bilanciamento*, in *BioLaw Journal*, 2, 2023, 23-48; A. Morrone, *Fondata sull'ambiente*, in *Istituzioni del Federalismo*, 4, 2022, 783-794. In senso contrario, v. S. Staiano, *Questioni di confine*, in *Rivista AIC*, 4, 2024, 104-119; G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustiziainsieme.it*, 22 settembre 2021, 1 ss.

[2] L. Ruggeri, *Transizione ecologica e diritti transgenerazionali*, in *Iceonline.eu,* 2, 2024, 42 ss.

limitarsi alla promozione dell'impiego di tecnologie «pulite» o alla riduzione delle emissioni inquinanti, implicando una trasformazione più profonda dei modelli economici e sociali, nonché una ridefinizione dei rapporti tra economia, ambiente e società[3]. Solo attraverso l'osservanza dei doveri costituzionalmente fondati, ricavati dalla lettura integrata delle disposizioni riferite all'ambiente e dell'art. 2 Cost., è possibile dare concreta attuazione a tale processo.

2. La tutela giuridica dell'ambiente. La considerazione dell'ambiente come bene giuridico meritevole di tutela da parte dell'ordinamento è molto risalente.

Sul piano legislativo, un primo riferimento alla protezione dell'ambiente si rinviene nell'art. 80 del d.P.R. n. 616/1977, volto al trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni. In tale contesto, tuttavia, l'ambiente veniva tutelato soltanto in via indiretta, in quanto ricompreso nella materia urbanistica. Un riconoscimento più significativo si è avuto con la l. cost. n. 3/2001, che ha riformato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione, inserendo la «tutela dell'ambiente» (e dell'«ecosistema») tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Un ruolo decisivo è stato svolto, tuttavia, dalla giurisprudenza costituzionale[4]. Con due pronunce del 1987 (sentt. nn. 210 e 641), la Corte costituzionale ha per la prima volta teorizzato l'esistenza di un bene giuridico ambientale unitario, autonomo e trasversale, comprensivo dell'insieme delle risorse naturali e culturali. In particolare, la sent. n. 210 ha consacrato il diritto all'ambiente come «diritto fondamentale della persona e interesse fondamentale della collettività», sottolineando la necessità di predisporre strumenti giuridici per la sua protezione e di reprimere il danno ambientale quale offesa a tale diritto. La sent. n. 641, invece, ha ricavato una copertura costituzionale implicita del bene ambientale attraverso il richiamo agli artt. 9 e 32 Cost., relativi alla tutela del paesaggio e al diritto alla salute. Negli anni successivi, la Corte ha ulteriormente sviluppato tali approdi, affermando che il vivere in un ambiente salubre costituisce parte integrante del diritto alla salute, tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella collettiva (sent. n. 127/1990), e facendo discendere da ciò obblighi positivi in capo allo Stato, quali la prevenzione dell'inquinamento, la bonifica dei siti contaminati e l'assistenza sanitaria. Più di recente, con la sent. n. 278/2012, la Corte ha affrontato direttamente la questione del cambiamento climatico, riconoscendo il dovere dello Stato di adottare misure efficaci per contrastarlo e mitigarne gli effetti.

A partire dagli anni Ottanta, quindi, la Corte costituzionale ha progressivamente elaborato diverse qualificazioni della natura giuridica dell'ambiente, considerandola in alcuni casi un «bene costituzionalmente rilevante», in altri un «interesse fondamentale» o addirittura un «diritto soggettivo». Ne consegue che, pur in assenza di un espresso riferimento testuale nella Costituzione, l'ambiente è stato così stabilmente collocato tra i valori costituzionalmente protetti dell'ordinamento. Tuttavia, l'impostazione largamente prevalente nella giurisprudenza ha ricondotto tale valore a una prospettiva funzionale, giustificandola soprattutto come condizione indispensabile per la protezione di altri diritti fondamentali, in primo luogo il diritto alla salute, nonché per la qualità della vita e l'esercizio delle libertà costituzionali[5]. Solo in pronunce più recenti la Corte sembra valorizzare maggiormente l'ambiente come interesse pubblico dotato di una propria autonomia[6].

Alla luce di tali riferimenti, pur settoriali, e del complesso dei principi costituzionali, era

[3] M. Troisi, *L'economia circolare: una prospettiva costituzionale,* in A. Barretta (a cura di), *Economia circolare e tutela dell'ambiente. Un approccio interdisciplinare,* Napoli, 2024, 37-52.
[4] R. Bin, *L'ambiente nella Costituzione, tra beni e interessi*, in *Consulta online*, 2, 2025, 479.
[5] Corte cost. nn. 641/1987; 278/2012.
[6] Corte cost. n. 378/2007.

dunque già possibile ricavare in via interpretativa un fondamento giuridico per la tutela dell'ambiente, a conferma della capacità dei principi costituzionali di adattarsi a nuovi bisogni sociali attraverso un'interpretazione evolutiva[7].

Dal punto di vista normativo, invece, la formulazione originaria della Carta non conteneva disposizioni esplicitamente rivolte alla protezione dell'ambiente. Al tempo dei lavori dell'Assemblea costituente, infatti, la sensibilità verso le questioni ambientali era ancora marginale. La novella del 2022 ha inciso in modo significativo sull'art. 9 Cost., introducendo un nuovo terzo comma, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, rendendo esplicita la dimensione intergenerazionale della protezione ambientale e includendo altresì la tutela degli animali. La tutela dell'ambiente si svincola così dagli altri fattori cui veniva solitamente associata, quali l'urbanistica o il paesaggio.

Parallelamente, è stato modificato l'art. 41 Cost., prevedendo espressamente che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi «in modo da recare danno alla salute e all'ambiente». Alla libertà economica si aggiunge così un nuovo limite espresso, accanto a quelli già previsti: utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana. La novella del 2022 interviene, inoltre, sul c. 3 della disposizione, prevedendo espressamente che la legge possa indirizzare e coordinare l'attività economica non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali. Sebbene la giurisprudenza avesse già ritenuto legittimi vincoli ambientali fondati sulle clausole generali della disposizione[8], la riforma rafforza il ruolo dell'ambiente quale parametro autonomo di conformazione dell'attività economica.

Descritto il quadro normativo sul tema, occorre dare conto delle diverse ricostruzioni affermatesi in dottrina circa il valore da attribuire alla riforma.

In primo luogo, è stato sostenuto che la l. cost. n. 1/2022 abbia segnato il definitivo superamento della visione antropocentrica, che concepiva la natura come mero strumento al servizio dell'uomo[9]. In quest'ottica utilitaristica, la natura rappresentava per l'uomo semplicemente un mezzo di soddisfacimento dei suoi bisogni, una risorsa da sfruttare e non un valore in sé. La nuova prospettiva ecocentrica riconoscerebbe, invece, l'ambiente come bene indisponibile, da tutelare e conservare in quanto valore autonomo e non solo oggetto delle pretese dell'uomo[10]. Il valore intrinseco della natura sussiste indipendentemente dalla sua strumentalizzazione per le esigenze umane e, proprio per questo, deve essere preservato da forme di sfruttamento incontrollato e distruttivo. In dottrina si parla a questo proposito di un «costituzionalismo dei beni fondamentali»[11], quale forma di espansione dell'ambito di tutela previsto dal testo costituzionale originario, nell'ambito del quale la natura diventa titolare di una protezione propria, distinta dagli altri interessi. Si afferma così una visione dell'ambiente come realtà meritevole di protezione in sé e non subordinata a finalità ulteriori. L'ambiente viene qualificato come un interesse collettivo, condivisibile da una pluralità di soggetti senza che il godimento di alcuni limiti quello degli altri. Ne discende che l'essere umano non può esercitare un dominio assoluto su di esso: al contrario, chi interviene sulla natura è tenuto a giustificare il proprio operato e a rispettare tutti i doveri di tutela e salvaguardia imposti dalla Costituzione.

Tuttavia, rispetto al rapporto tra persona e ambiente, appare difficilmente sostenibile

[7] E. Catelani, *La controversa attuazione e applicazione della costituzione nella prospettiva di riforme costituzionali*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2013, 2.

[8] Corte cost. nn. 196/1998; 190/2001.

[9] R. Montaldo, *Il valore costituzionale dell'ambiente, tra doveri di solidarietà e prospettive di riforma* in *Forumcostituzionale.it*, 2, 2021, 445 ss.

[10] M. D'Amico, *Il Forum. Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2025, 209.

[11] L. Ferrajoli, *Il futuro del costituzionalismo,* in *Costituzionalismo.it*, 2, 2022, 303.

un'adesione integrale alla concezione ecocentrica, che pretende di considerare la natura stessa come soggetto da tutelare. Tale impostazione, infatti, trova un limite nel principio personalista, che colloca l'essere umano al centro dell'ordinamento e dal quale non è possibile prescindere. Diversamente opinando, si incorrerebbe anche in rilevanti difficoltà ricostruttive, posto che la considerazione dell'ambiente come entità titolare di diritti sarebbe comunque il risultato di un'elaborazione dell'uomo, che avrebbe sempre come fine ultimo gli interessi a sé connessi[12]. Pertanto, pur senza negare il contributo delle teorie ecocentriche alla valorizzazione della natura quale bene giuridico, la centralità della persona umana resta un elemento imprescindibile del sistema. Resta, in tal senso, immutata e immanente la considerazione prioritaria dell'essere umano rispetto all'ambiente[13].

Pur non avendo del tutto stravolto la prospettiva generale dell'impianto costituzionale, il riconoscimento espresso dell'ambiente in Costituzione lo ha reso indubbiamente un parametro esplicito di legittimità, in grado di orientare sia l'attività legislativa che quella amministrativa, e che deve essere necessariamente tenuto in considerazione, pur restando soggetto al bilanciamento con altri diritti e interessi costituzionali[14] secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Non si configura, tuttavia, una gerarchia assoluta[15], bensì un quadro mobile e dinamico in cui la tutela ambientale non può essere sacrificata ma solo contemperata con altri valori di pari dignità. Inoltre, l'esplicita presa di posizione da parte del legislatore dimostra la centralità della questione ambientale nel dibattito contemporaneo[16] e contribuisce a quello che è stato definito un effetto pedagogico[17]: la tutela dell'ambiente, infatti, non è più appannaggio esclusivo di giuristi e tecnici, ma entra a far parte della coscienza collettiva e del patrimonio conoscitivo comune. In realtà, però, si può notare come la novella abbia formalizzato ciò che era già ricavabile dal sistema e consolidato tra gli interpreti.

Ci si chiede allora se fosse necessario modificare i principi fondamentali per inserire riferimenti espliciti al tema ambientale e se a seguito della riforma sia cambiato realmente qualcosa oppure il risultato auspicato era in realtà già acquisito[18]. Si può parlare di una vera e propria rivoluzione? La riforma era realmente essenziale sotto il profilo sostanziale oppure ha rappresentato un'innovazione meramente formale ma politicamente conveniente in quanto coerente con l'ideologia dominante[19]?

Un primo orientamento considera la riforma espansiva e innovativa[20] rispetto al complesso di tutele in materia già predisposto dall'ordinamento, che implicherebbe addirittura la necessità di una rilettura dell'intero testo costituzionale in chiave ambientale, alla luce di questo nuovo super-principio[21]. Essa è stata qualificata come «un punto di svolta nella dogmatica costituzionale», tale da determinare «un sicuro cambiamento nella nostra forma di Stato», in grado di configurare quest'ultimo come «Stato per l'ambiente o Stato

12 F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. Rossi (a cura di), *Diritto dell'ambiente*, Torino, 2017, 187.

13 M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 9 ss.

14 L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente)*, in *Forumcostituzionale.it,* 2, 2022, 31-32.

15 M. Cecchetti, *Il Forum. Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2025, 207 ss.

16 G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost*, in *Forumcostituzionale.it,* 2, 2021.

17 A. Vuolo, *La legge cost. n. 1 del 2022 e la tutela dell'ambiente*, in *Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online*, 1, 2024, 160-161.

18 R. Bin, *L'ambiente nella Costituzione,* cit., 481.

19 S. Staiano, *Splendori ideologici e miserie pratiche del revisionismo costituzionale*, in Aa.Vv., *Lettere* AIC *(2021-2024),* Napoli, 2024, 129-135.

20 P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente*, cit., 34.

21 G. Sobrino, *Introduzione*, in L. Imarisio, G. Sobrino (a cura di), *La riforma degli artt. 9 e 1 della Costituzione e le sue implicazioni: un primo confronto,* Torino, 2022, 17.

ambientale»[22]. La modifica esprimerebbe, in questa prospettiva, nuove e inedite potenzialità evolutive dell'ordinamento, rispetto alle quali non sono possibili arretramenti[23]. La riforma, di carattere performativo e trasformativo, avrebbe determinato un significativo cambio di prospettiva nei processi di decisione politica, in una Repubblica che ora può dirsi «fondata sull'ambiente»[24]. Sarebbe stata la riforma ad elevare la tutela dell'ambiente a vero e proprio valore costituzionale e a conferirgli una posizione di primo rilievo nell'ordinamento, allineandosi con le tendenze del costituzionalismo contemporaneo. Essa non si risolverebbe in una semplice ricapitolazione di un percorso già avviato, ma rappresenterebbe, al contrario, il punto di partenza cui dovrà conformarsi la successiva elaborazione giurisprudenziale. I sostenitori di questa tesi considerano l'ambiente come una nuova componente del «Contratto sociale»[25] su cui si fonda l'ordinamento, capace di influenzare tutte le altre situazioni giuridiche soggettive tradizionalmente riconosciute e, potenzialmente, di porvi dei limiti. Tale modifica, secondo quest'ottica, sancisce il passaggio da una protezione meramente passiva dell'ambiente a una tutela preventiva e programmatica. La norma richiamata, pur non imponendo obblighi immediatamente puntuali, avrebbe ora una rinnovata valenza giuridica e vincolante, in quanto prescrive obiettivi di risultato che il legislatore è chiamato a concretizzare e che la giurisprudenza deve riempire di contenuto.

Sul versante opposto, vi sono quanti ritengono quella in esame una mera riforma «bilancio»[26]: l'effetto prodotto si limiterebbe al consolidamento di un indirizzo interpretativo già diffuso in dottrina e in giurisprudenza. La vera innovazione si sarebbe dunque già prodotta e l'inserimento in Costituzione nulla aggiungerebbe se non un ulteriore appiglio normativo esplicito. Secondo questa impostazione, la riforma non solo sarebbe «disutile»[27], ma potrebbe addirittura presentare un risvolto potenzialmente «dannoso»[28], generando confusione. In primo luogo, la scissione tra ambiente e paesaggio potrebbe condurre a una svalutazione delle rispettive tutele, o meglio a una dequotazione del secondo. I due valori, prima integrati, risultano ora distinti, sicché non è da escludersi un potenziale conflitto tra essi. In secondo luogo, è stata contestata l'inesistenza di un effettivo vuoto normativo da colmare, poiché la disciplina della materia risultava già ricavabile da fonti europee ed internazionali, oltre che, in via interpretative, da altre disposizioni interne[29]. Infine, desta preoccupazione la tendenza espansiva di interventi integrativi aventi ad oggetti i principi fondamentali. Il fatto che la riforma abbia inciso proprio questa parte della Carta denota una scelta di valore principalmente simbolico, che, tuttavia, non è esente da criticità[30]. Il rischio è quello di maturare la convinzione che si possa intervenire con eccessiva facilità su una parte del testo costituzionale della quale, invece, andrebbe quanto più possibile preservata l'integrità, alla luce delle rilevanti conseguenze sistemiche che l'introduzione di nuovi valori può comportare, incidendo negativamente sull'effettività del principio democratico o alterando

[22] R. Bifulco, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, Paper, 6 aprile 2022, 4.
[23] C. Tripodina, *La tutela dell'ambiente nella Costituzione italiana: tra interessi delle generazioni future e responsabilità della generazione presente,* in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente,* 1, 2023, 340.
[24] A. Morrone, *Fondata sull'ambiente*, cit., 783-785.
[25] A. Morrone, *L'«ambiente» nella Costituzione. Premesse di un nuovo «contratto sociale»,* in *La riforma costituzionale in materia di tutela ambientale.* Atti del Convegno 28 gennaio 2022*,* Napoli, 2022, 95-98. R. Bifulco, *Primissime riflessioni,* cit., 1 ss. P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente,* cit., 23-48.
[26] G. Silvestri, *Spunti di riflessione sulla tipologia e sui limiti della revisione costituzionale*, in *Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia*, II, Milano, 1987, 1187-1189.
[27] S. Staiano, *Questioni di confine*, cit., 116.
[28] G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica*, cit., 2.
[29] L. Conte, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il «lessico» costituzionale dopo la riforma,* in *Rivista AIC*, 3, 2023, 88.
[30] L. Conte, *Ambiente, paesaggio*, cit., 78.

l'equilibrio di valori realizzato dal Costituente[31]. In questa prospettiva, alcuni hanno parlato di «normazione iconica»[32], utile al fine di attrarre facilmente i consensi delle masse piuttosto che a introdurre disposizioni dal contenuto effettivamente innovativo. La modifica costituzionale, infatti, più che l'esito di una volontà politica autenticamente riformatrice, appare una mera trasposizione in disposizioni costituzionali espresse dell'elaborazione già registratasi a livello giurisprudenziale. Tale dinamica va ricondotta alle disfunzioni delle sedi rappresentative, che favoriscono un arretramento del legislatore a vantaggio dell'intervento del giudice[33]. Il presunto rafforzamento di tutela nei confronti del bene giuridico ambientale indubbiamente raccoglie un'ampia condivisione, vista l'urgenza della problematica. Tuttavia, muovendo da tale circostanza, è stata compiuta un'operazione di carattere preventivo e precauzionale che ha condotto ad un prodotto normativo «di bassa qualità»[34] e connotato da numerose incongruenze tecniche.

In definitiva, entrambe le ricostruzioni che si collocano agli estremi del dibattito non appaiono pienamente convincenti: la modifica costituzionale non era strettamente necessaria ma non può neppure essere considerato del tutto inutile. Essa infatti può integrare, sul piano dell'opportunità, un fondamento più solido per lo sviluppo ulteriore della disciplina della materia e offrire un nuovo impulso all'intervento del legislatore[35].

3. Il principio solidaristico e i suoi corollari. La solidarietà rappresenta uno dei più importanti valori dell'ordinamento, sottratto alle contingenze spazio-temporali e protagonista di tutti i più grandi processi di trasformazione sociale. La Costituzione, infatti, pur essendo il prodotto di un determinato momento storico, è indubbiamente rivolta verso il futuro e possiede un'intrinseca capacità di adattamento alle sempre mutevoli esigenze della società. Ciò è reso possibile dalla presenza di alcuni principi particolarmente elastici, come quello in esame, che riescono ad assumere significati e declinazioni sempre nuovi, nonché dall'impiego di formule «a fattispecie aperta», che consentono interpretazioni estensive idonee a ricomprendere interessi non espressamente menzionati nel testo costituzionale. Così come il catalogo dei diritti enunciati in Costituzione è comunemente ritenuto suscettibile di ampliamento, altrettanto dovrebbe valere per i doveri costituzionali[36]. Questa capacità della solidarietà di fungere da perno attorno al quale articolare svariati processi evolutivi, pur all'interno di un quadro valoriale costante e consolidato, emerge con particolare evidenza anche in relazione alla tutela dell'ambiente.

La solidarietà viene definita come il rapporto di fratellanza e reciproco sostegno che unisce i membri di una collettività, in virtù di interessi e finalità comuni[37]. È considerata dai Costituenti il vero e proprio fondamento della convivenza sociale e si manifesta in plurime direzioni: verticale, o di stampo pubblicistico, tra cittadini e istituzioni; orizzontale, anche definita «doverosa» o «fraterna», nei rapporti reciproci instaurati tra la collettività e le diverse formazioni sociali; spaziale, nel contesto territoriale nazionale e internazionale, e temporale, tra le generazioni presenti e quelle future.

[31] F. Pastore, *Storia di un lungo e non del tutto compiuto percorso: Costituzione e ambiente in una prospettiva diacronica*, in *Diritto Pubblico Europeo – Rassegna Online,* 1, 2024, 153.
[32] G. Severini, P. Carpentieri, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica*, cit., 2.
[33] S. Staiano, *Questioni di confine*, cit., 15.
[34] S. Staiano, *Il Forum. Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2025, 216.
[35] R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?,* in *Federalismi.it*, 13, 2022, 195.
[36] R. Montaldo, *Il valore costituzionale dell'ambiente*, cit., 449.
[37] G. Majorana, *Il dovere di solidarietà e le generazioni future*, in *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, Torino, 2007, 409 ss.

Tale principio implica consapevolezza circa la responsabilità di ciascuno di garantire condizioni di vita dignitose per tutti, con un atteggiamento di apertura verso il cambiamento e di massima valorizzazione delle potenzialità umane, secondo una prospettiva intersoggettiva e di condivisione[38].
Il principio di solidarietà assume un ruolo imprescindibile anche in ambito ambientale, rivelandosi centrale per l'attuazione della transizione ecologica. Esprime tale connessione il concetto di giustizia ambientale, che richiede che le misure ecologiche siano strutturate in modo da non accentuare le disuguaglianze già esistenti e attribuisce all'essere umano una posizione di responsabilità nei confronti dei suoi simili e della natura stessa[39]. La solidarietà implica equità sia nell'accesso alle risorse, sia nella protezione dai danni ambientali causati dall'inquinamento o dai cambiamenti climatici, così come nella distribuzione di benefici, costi e responsabilità connesse allo sfruttamento della natura. Il problema si pone poiché sono le classi sociali più vulnerabili a risultare maggiormente esposte ai rischi ambientali, come le calamità naturali o il riscaldamento globale.
La dimensione solidaristica, prevista dall'art. 2 Cost., in virtù della quale vanno equilibrati diritti e doveri di cittadini, formazioni sociali e poteri pubblici, si consolida anche attraverso una lettura coordinata con l'art. 3 Cost., nella parte in cui affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese[40].
Al contempo, però, la superiorità dell'essere umano rispetto alla natura, fondata sul principio personalista, non rimanda necessariamente alla logica egoistica dell'individualismo liberale. Un limite a tali derive è rappresentato proprio dal principio di solidarietà, il quale, pur non negando la centralità della persona nell'ordinamento, la inserisce in un assetto pluralistico fondato su legami di reciproca interdipendenza tra gli individui. Le responsabilità che discendono da tale impostazione investono anche il rapporto con la natura, in una prospettiva di solidarietà ambientale condivisa[41].
Corollari del principio di solidarietà in materia ambientale sono: il principio «chi inquina paga», che mira a far ricadere sui responsabili dell'inquinamento i relativi costi, evitando che vengano sostenuti dalla collettività; il principio di precauzione, che impone l'adozione di misure cautelative a fronte di un rischio anche solo potenziale di danno grave o irreversibile per l'ambiente o per la salute, anche in assenza di evidenze scientifiche definitive; e il principio di sostenibilità, che richiede l'adozione di modelli di sviluppo capaci di soddisfare i bisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future[42]. Quest'ultimo, in particolare, ancorché non richiamato esplicitamente dalla Costituzione, è quello che esprime più efficacemente la sintesi tra istanze solidaristiche ed esigenze di tutela dell'ambiente.

4. L'ambiente come oggetto di un dovere sociale. Considerata, in definitiva, la non elevata innovatività della riforma in sé, ci si chiede quale declinazione sia opportuno

[38] G. Prisco, *Transizione ecologica e nuove generazioni: il ruolo della famiglia nella promozione della sostenibilità in un'ottica inclusiva e interculturale* in *Rivista italiana di educazione familiare,* Vol. 18, 2, 2021, 161-162.
[39] M.A. Gliatta, *Ambiente e Costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale*, in *Costituzionalismo.it,* 3, 2021, 105.
[40] B. Cravita, *Oltre l'eguaglianza formale. Un'analisi dell'Art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984, 45 ss.
[41] L. Colella, *Educazione ambientale e valori costituzionali in Portogallo e in Italia*, in *Ambiente Diritto*, 1, 2020, 29 ss.
[42] R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente*, cit., 201. D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2018, 338 ss. M.A. Gliatta, *Ambiente e Costituzione,* cit., 102 ss. G. Rossi, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1, 2020, 4-14.

valorizzare per attribuirle un rilievo effettivo. Il principio a cui agganciare la tutela dell'ambiente è quello della solidarietà. L'attribuzione esplicita all'ambiente della qualifica di valore costituzionale ne consente la collocazione autonoma tra i doveri di solidarietà, senza la necessità di ricondurlo ad altri interessi costituzionalmente protetti[43]. Dal riconoscimento di un diritto di tutti ad un ambiente salubre discende, infatti, un corrispondente dovere di tutela, che grava sui consociati e sui poteri pubblici[44]. Viene così attribuita all'essere umano una posizione di responsabilità nei confronti della natura.

Tra le diverse interpretazioni proposte, l'aspetto forse più significativo della riforma consiste nell'aver introdotto una «declinazione in senso sociale della tutela ambientale»[45]. Attraverso il combinato disposto delle norme costituzionali in materia ambientale, così come riformate dalla l. cost. 1/2022, e dell'art. 2, si attribuisce un fondamento giuridico solido e unitario al dovere di rispettare l'ambiente. L'art. 2, da sempre considerato un pilastro dell'intero sistema costituzionale, diventa la base per costruire una nuova concezione dell'ambiente, non più visto come risorsa da consumare, ma come valore da preservare e condizione essenziale per garantire la sopravvivenza dell'essere umano. Tale norma, infatti, da un lato, garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e, dall'altro, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, definiti in dottrina come obblighi a cui sono tenuti tutti i consociati in virtù dell'appartenenza alla collettività, al fine di garantire la coesione sociale e la convivenza civile[46]. La disposizione, per come formulata, rappresenta una clausola aperta ed elastica[47], capace di accogliere nuovi valori emergenti nella società, tra i quali rientra indubbiamente anche la tutela dell'ambiente. I doveri sociali cui essa fa riferimento si traducono in obblighi comportamentali operanti in tutti i settori della vita pubblica.

Il principio di solidarietà risulta pienamente comprensibile solo se letto nella relazione sistematica con gli altri valori a esso collegati, tra cui rientra – oggi espressamente – anche quello ambientale.

In questa prospettiva, l'ambiente non può essere considerato soltanto come fondativo di diritti o interessi, ma diviene a pieno titolo oggetto di doveri giuridici. La sua protezione si configura come un vincolo generalizzato che grava su ciascun individuo e, allo stesso tempo, sulla Repubblica in tutte le sue articolazioni. Il principio solidarista, in via generale e anche con riferimento al tema ambientale, giustifica l'attribuzione di doveri in capo ai titolari stessi dei diritti fondamentali, in quanto membri di una collettività che li trascende e li lega in una dimensione comunitaria. Il rispetto di questo principio permette la conservazione della società, intesa come complesso organizzato di uomini che convivono pacificamente. Tale implicazione è stata messa in evidenza dalla Corte costituzionale con la sent. n. 175/1992, in cui ha definito il principio di solidarietà espressione dell'«originaria connotazione dell'uomo *uti socius*».

L'ambiente diventa così un ulteriore campo di emersione della dialettica tra diritti e doveri, tra autorità e libertà. I doveri di solidarietà non pongono i consociati in una condizione di soggezione nei confronti degli organi statali, ma li collocano piuttosto in una situazione di comune appartenenza e di reciproco coordinamento per il perseguimento di finalità condivise, riconducibili in ultima istanza allo sviluppo della persona umana. Il principio in esame è, infatti, inscindibilmente legato a quello personalista: la persona umana è posta al

[43] F. Fracchia, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Diritto dell'economia*, 2, 2002, 215 ss.

[44] A. M. Nico, *Il Forum. Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2025, 252.

[45] G. Barozzi Reggiani, *La «funzione sociale della tutela dell'ambiente» alla luce della revisione costituzionale del 2022 e del più recente quadro giuridico europeo*, in *Federalismi.it*, 7, 2024, 50.

[46] G. Alpa, *Solidarietà*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994.

[47] P. Lombardi, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in *Federalismi.it*, 1, 2023, 88.

centro dell'ordinamento e l'azione dello Stato deve essere orientata al suo pieno sviluppo. La finalità ultima delle politiche pubbliche è, infatti, la tutela della persona in tutte le sue declinazioni, tra cui la salubrità dell'ambiente di vita rappresenta una componente essenziale. L'ambiente, quindi, è diventato «un espresso dovere costituzionale, rispetto al quale non sono possibili cedimenti o passi indietro»[48] e la doverosità ambientale si articola su due piani complementari. Da un lato, essa si traduce in obblighi comportamentali dei cittadini, tanto positivi quanto negativi, che si modulano in relazione alle condizioni economiche, sociali e culturali, e che possono dar luogo a responsabilità risarcitoria in caso di inosservanza. Dall'altro lato, essa si manifesta come dovere pubblico gravante sullo Stato, il quale è chiamato a garantire condizioni di vita adeguate e un ambiente salubre, in quanto presupposto imprescindibile per la piena realizzazione della persona. Ne deriva una solidarietà orizzontale, che vincola i consociati al rispetto reciproco, e una solidarietà verticale, che impone alle istituzioni di operare attivamente e di includere realmente la tutela ambientale tra le finalità delle politiche pubbliche.

Il passaggio segnato dalla riforma costituzionale non è, allora, quello da una prospettiva antropocentrica a una ecocentrica, bensì quello da un antropocentrismo dei diritti ad un antropocentrismo dei doveri: l'essere umano resta sempre al centro del sistema, ma non più in una posizione di dominio e superiorità, bensì di cura e responsabilità nei confronti del bene ambientale[49].

Tale assetto spesso si traduce nell'imposizione di vincoli o limitazioni svantaggiose a carico del singolo, secondo logiche redistributive e compensative volte a ridurre le disparità ambientali e, di conseguenza, sociali. Si tratta di restrizioni direttamente rivolte a specifici individui, che tuttavia hanno risonanza generalizzata, poiché tutti traggono benefici da tali comportamenti virtuosi. Spetta, allora, al legislatore un duplice compito: fissare concretamente le misure da rispettare e garantirne l'osservanza.

Tale costruzione giuridica dimostra come l'ambiente non appartenga a nessuno in senso esclusivo, ma si configuri come un bene comune indisponibile, la cui salvaguardia è condizione di sopravvivenza e di sviluppo dell'intera collettività. La tutela dell'ambiente si rivela funzionale per migliorare la qualità della vita e il benessere degli individui[50], oltre a costituire un fattore di crescita economica e a contribuire alla realizzazione delle istanze di uguaglianza sostanziale poste a fondamento dell'intero impianto costituzionale. Pertanto, si tratta di un valore di primaria importanza, la cui tutela è indispensabile per la salvaguardia dei numerosi interessi ad esso connessi, rappresentando una condizione imprescindibile per la fruizione di altri diritti e libertà costituzionali[51]. Ed è per questo che risulta imprescindibile il dovere dell'ordinamento di garantire ai consociati un apparato, anche minimo, di servizi o comunque di interventi pubblici connessi all'ambiente, volti a promuovere lo sviluppo della loro personalità e, in ultima analisi, a garantirne la sopravvivenza. Simili profili evocano con chiarezza il modello dei diritti sociali, i quali richiedono, per la loro effettiva realizzazione, una precisa attivazione da parte dei soggetti pubblici, attraverso la predisposizione di strumenti e prestazioni.

Infine, l'ambiente, quale oggetto di dovere sociale, rappresenta uno dei campi elettivi per l'attuazione di una solidarietà multilivello e transnazionale, che coinvolge non solo i singoli cittadini e lo Stato, ma l'intera comunità internazionale, in un'ottica di responsabilità collettiva e generalizzata. Proteggere l'ambiente significa far fronte a esigenze durevoli nel tempo e

[48] R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento climatico nella Costituzione italiana*, in *Rivista AIC*, 3, 2023, 136.
[49] C. Tripodina, *La tutela dell'ambiente*, cit., 345.
[50] E. Lucchese, *La riforma dell'art. 9 Costituzione nel testo approvato dalla Camera,* in *Forumcostituzionale.it*, 28 ottobre 2004, 7.
[51] R. Bifulco, *Ambiente e cambiamento*, cit., 144.

senza frontiere, non potendo essere circoscritte entro confini territoriali[52]. Questa prospettiva, infatti, trova conferma anche nel diritto internazionale ed europeo. Ad esempio, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, inserendo la tutela dell'ambiente nel Capo IV dedicato alla «solidarietà» (art. 37), evidenzia il nesso inscindibile tra protezione ambientale e dovere solidaristico[53]. Analogamente, la Convenzione di Aarhus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore in Italia nel 2001, sancisce un dovere, individuale e collettivo, di tutelare e valorizzare l'ambiente nell'interesse delle generazioni presenti e future, esplicitando la natura di responsabilità diffusa ed intergenerazionale che caratterizza tale bene[54].

5. Responsabilità intergenerazionale. Uno degli aspetti più dibattuti della riforma è sicuramente il riferimento al principio di responsabilità intergenerazionale, che impone alle generazioni attuali l'obbligo di non compromettere le condizioni di vita di quelle future[55], riconoscendo una titolarità potenziale di diritti in capo a soggetti non ancora esistenti[56]. La questione riguarda la complessiva difficoltà di individuare precise posizioni di vantaggio rispetto a situazioni giuridicamente indeterminate[57], in quanto prive di un effettivo titolare. C'è chi ha parlato di «diritti soggettivi senza soggetto»[58], in riferimento a individui «possibili» ma attualmente inesistenti. Si tratterebbe di un'interpretazione forte, quella che pretende di attualizzare il futuro fino a configurare un obbligo di parità di trattamento nei confronti di soggetti ulteriori rispetto a quelli attualmente esistenti[59]. A ciò si aggiunge l'obiettiva eterogeneità delle due situazioni che si intende mettere a confronto. Problematiche si pongono anche sul piano processuale e, in particolare, con riferimento all'integrazione del presupposto dell'interesse ad agire nelle singole vicende concrete e alla inevitabile *fictio iuris* sottesa all'identificazione degli enti che lo rappresentano[60]. È evidente, quindi, che detto richiamo non fa che accentuare il livello di incertezza di una disposizione di oggettiva difficoltà applicativa.

L'attenzione sull'argomento emerge già negli anni '90, inizialmente con riferimento al sistema previdenziale e al controllo degli impegni di spesa degli enti territoriali[61]: si ricercava un principio di equità capace di assicurare alle generazioni attuali risorse adeguate e sufficienti, senza tuttavia gravare in modo sproporzionato su quelle future[62].

In materia strettamente ambientale, un riferimento normativo espresso si rinveniva nell'art. 3-quater, comma 3, del d.lgs. 152/2006, che imponeva di orientare la tutela ambientale «nell'interesse delle generazioni presenti e future». Con la l. cost. n. 1/2022 l'interesse è stato elevato al livello costituzionale, senza che, tuttavia, siano stati risolti i dubbi preesistenti. La

52 L. Ruggeri, *Transizione ecologica,* cit., 43.

53 S. Grassi, *La tutela dell'ambiente nelle fonti internazionali, europee ed interne*, in *Federalismi.it*, 13, 2023, 20 ss.

54 S. Grassi, *La Carta dei diritti dell'Unione Europea e il principio di integrazione per la tutela dell'ambiente*, in *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di P. Barile*, Padova, 2003, 395 ss.

55 M. Cinelli, *Ambiente e welfare tra just transition e solidarietà intergenerazionale. A proposito di due recenti saggi sui temi dell'art. 9 Cost. riformato*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, Bologna, 3, 2023, 638 ss.

56 O. Bonardi, *Il principio di solidarietà intergenerazionale tra diritto dell'ambiente e diritto alla sicurezza sociale*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, Bologna, 3, 2022, 446.

57 G. Azzariti, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Rivista AIC*, 1, 2020, 72.

58 F. M. Barbera, *Giusta transizione ecologica e diseguaglianze: il ruolo del diritto*, in *Diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2022, 339.

59 M. Cinelli, *Ambiente e welfare*, cit., 643.

60 A. Caravita Di Toritto, *Situazioni giuridiche soggettive e tutela delle future generazioni*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*, 1, 2025, 18.

61 O. Bonardi, *Il principio di solidarietà intergenerazionale tra diritto dell'ambiente e diritto alla sicurezza sociale*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, Bologna, 3, 2022, 443.

62 Corte cost. nn. 49/2018; 18/2019; 115/2020; 80/2021; 34/2021.

previsione costituzionale esprime una concezione diacronica di equilibrio: l'orizzonte di tutela della Costituzione non dovrebbe essere limitato alla contemporaneità, ma dovrebbe proiettare la propria azione anche verso il futuro[63]. L'obiettivo è quello di assicurare alle future generazioni un tenore di vita quanto meno pari al nostro[64], sotto diversi profili. Le difficoltà applicative, tuttavia, restano evidenti. Da un lato, si pone il problema dell'individuazione dei soggetti riconducibili alla categoria richiamata; dall'altro, emerge la complessità di definire in modo puntuale le strategie ambientali necessarie all'attuazione concreta di tale politica. Ci si chiede, in particolare, se sia legittimo imporre limiti ai comportamenti umani al fine di tutelare soggetti la cui esistenza è, per definizione, soltanto eventuale. A ciò si aggiunge l'ulteriore difficoltà di quantificare l'impatto delle attività umane e la disponibilità delle risorse naturali, così da stabilire la misura delle limitazioni imponibili. Allo stesso modo, la definizione di parametri oggettivi relativi alle condizioni di vita, cui ancorare standard futuri, rischia di tradursi in un'operazione inevitabilmente approssimativa e circostanziale, di dubbia utilità.

Al di là della problematicità della tematica in sé, ci si chiede se l'inserimento espresso avvenuto con la riforma del 2022 del riferimento alle generazioni future in tema ambientale abbia segnato o meno una svolta nella disciplina della materia. In realtà, anche rispetto a questo tema, la modifica non può dirsi del tutto innovativa. La Corte costituzionale, nella sent. n. 18/2019, ha affermato che: «l'equità intergenerazionale comporta […] la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo». Ancora, con la sent. n. 228/2021, ha evidenziato che: «la dichiarata connotazione dei dominii collettivi come "comproprietà intergenerazionale" mostra una chiara proiezione diacronica affinché l'ambiente e il paesaggio siano garantiti anche alle future generazioni». È quindi evidente che, già prima della riforma del 2022, la Corte aveva teorizzato e valorizzato il principio di solidarietà intergenerazionale[65].

In senso critico, è stato sottolineato il carattere pleonastico del riferimento inserito[66]. E non solo: l'avverbio «anche» rende esplicito il fatto che i destinatari primari della previsione non siano le future generazioni, il cui interesse è tutelato soltanto in via secondaria. Del pari, il richiamo agli animali appare inopportuno e incoerente, visto il carattere inanimato degli interessi tutelati dalla norma.

Ci si è dunque chiesti quale potrebbe essere la finalità concreta della novella, dall'obiettivo forse troppo ambizioso. L'inserimento del parametro espresso consente oggi alla Corte costituzionale di esercitare un sindacato più incisivo sulle politiche ambientali del legislatore, e «non più limitato alla sola "non manifesta irragionevolezza", bensì pienamente realizzabile applicando i ben più stringenti test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto delle misure scrutinate»[67]. In tal modo dovrebbe rafforzarsi il rilievo della tutela ambientale nelle operazioni di bilanciamento. Tuttavia, per valutare se il nuovo testo sarà effettivamente in grado di incidere sui rapporti tra la protezione dell'ambiente e gli altri diritti, sarà necessario attendere i futuri sviluppi giurisprudenziali[68].

Per comprendere appieno la modifica costituzionale, bisogna richiamare gli altri principi generali dell'ordinamento. Il tema è quello della posterità, che trascende l'individualismo

[63] L. Conte, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il «lessico» costituzionale dopo la riforma,* in *Rivista AIC*, 3, 2023, 78.
[64] L. Bartolucci, *Le generazioni future (con la tutela dell'ambiente)*, in *Forumcostituzionale.it,* 2, 2022, 24.
[65] A. Gerosa, A. Stevano, *Nel tempo e nello spazio: l'eredità di Serio Galeotti sui nuovi doveri di solidarietà*, in *Consulta online*, 3, 2023, 801.
[66] C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2021, 149 ss.
[67] P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente*, cit., 38.
[68] M.A. Gliatta, *Ambiente e Costituzione*, cit., 119.

esasperato e la logica utilitarista tipica del capitalismo[69]. L'interesse per le future generazioni rappresenta una declinazione intergenerazionale del principio di solidarietà e implica una valutazione anticipata dei rischi ambientali e l'adozione di politiche lungimiranti, non semplicemente reattive o emergenziali, in un'ottica di eguaglianza sostanziale. Tale responsabilità «allargata»[70] impone alle generazioni presenti di gestire e conservare il patrimonio ambientale in condizioni tali da garantirne la fruibilità futura, evitando l'esaurimento o il degrado eccessivo delle risorse e richiedendo, a tal fine, una riprogrammazione delle decisioni politiche e un'intensificazione dell'obbligo di giustificarle. Allo stesso tempo, però, l'equità intergenerazionale non deve tradursi in un sacrificio sproporzionato per le generazioni presenti, siccome anche quelle future, pur non essendo ancora titolari di diritti soggettivi pienamente azionabili, sono idealmente parte del legame di solidarietà sancito dall'art. 2. In definitiva, il dubbio circa l'opportunità di imporre sacrifici alle generazioni attuali finalizzati al mantenimento di condizioni di vita dignitose per chi verrà dopo non è del tutto privo di fondamento, ma si fonda sull'entità del pericolo da prevenire e sull'irreversibilità delle conseguenze, che giustificano l'attualità della pretesa[71].

6. Tutela dell'ambiente e libertà economiche. La riforma ha interessato anche i diritti e le libertà fondamentali di natura economica. L'attuazione della transizione ecologica, infatti, può comportare – e, anzi, quasi sempre comporta - limitazioni alla proprietà privata o alla libertà di iniziativa economica.

L'art. 41 Cost. prevede il divieto di esercizio di tale prerogativa qualora essa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Ci si è chiesti se fosse davvero necessario introdurre un richiamo esplicito all'ambiente, ovvero se fosse sufficiente la riconduzione degli interessi ambientali all'utilità sociale, come già avveniva prima della riforma del 2022. Ad esempio, nella sent. n. 196/1998, la Corte costituzionale sosteneva che la libertà di iniziativa economica «consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilità sociale, nel cui ambito sicuramente rientrano gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente».

Anche il terzo comma della disposizione richiamata è stato inciso dalla riforma, con l'aggiunta della locuzione «fini sociali e ambientali». Diverse sono state le ricostruzioni dottrinali avanzate, favorevoli o contrarie a una considerazione unitaria e congiunta di tali finalità. La formulazione sembra richiamare l'esigenza di una programmazione economica di carattere generale, capace di ricondurre a unità e razionalizzare i molteplici atti di programmazione settoriale adottati a livello globale, europeo e nazionale[72]. Uno degli effetti auspicati di questa riforma è, infatti, una maggiore attenzione del legislatore nell'integrare gli obiettivi ambientali nelle leggi di pianificazione economica[73]. Ne deriva che le finalità ambientali e quelle sociali non possano essere concepite come obiettivi separati o alternativi, così come le attività economiche pubbliche e private non possono essere indirizzate esclusivamente verso l'una o l'altra dimensione.

In questa prospettiva, si giunge ad una nuova concezione del diritto di proprietà: l'attenzione si sposta dal soggetto titolare all'oggetto del diritto, secondo la c.d. «funzione sociale della

[69] M. Imbellone, K. Laffusa, *Il carattere intergenerazionale del «diritto all'ambiente»: un paradigma di solidarietà e responsabilità pro-futuro*, in *DPCE online*, 2, 2023, 504.

[70] A. Morrone, *Fondata sull'ambiente*, cit., 787-788.

[71] L. Ruggeri, *Transizione ecologica*, cit., 46.

[72] M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 1, 2022, 147.

[73] M.A. Gliatta, *Ambiente e Costituzione*, cit., 120.

proprietà» e in chiave ecologica, ossia finalizzata alla conservazione e alla trasmissione delle risorse naturali. Diventa fondamentale armonizzare le esigenze di sviluppo economico con le istanze di giustizia sociale: sono tutti compiti di estrema importanza affidati allo Stato, soprattutto dopo la fase recessiva e di stagnazione vissuta negli ultimi anni dall'economia globale. Il principio ecologico non rappresenta più un mero limite negativo allo sviluppo economico, ma è divenuto un obiettivo imprescindibile delle politiche di tale settore[74].

Le limitazioni imposte sono legittime se proporzionali, ragionevoli e fondate proprio sul principio di solidarietà, che giustifica una reinterpretazione funzionale di queste libertà, orientate al bene comune. Come affermato da Rodotà, una tutela dell'ambiente che prescindesse dal principio di solidarietà sarebbe priva di quel fondamento che le consente di contrastare la forza degli interessi e degli egoismi nazionali ed economici[75].

Emblematico rispetto al tema è il «caso ILVA». La vicenda, come noto, riguardava un'acciaieria di Taranto e il rischio di disastro ambientale e sanitario. Con la sent. n. 85/2013 la Corte ha ritenuto legittima la prosecuzione dell'attività produttiva dell'Ilva, nonostante il sequestro giudiziario degli impianti, in conformità a quanto previsto dalla l. n. 231/2012, sul presupposto che risultasse adeguatamente realizzato il bilanciamento tra le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute, da un lato, e quelle occupazionali ed economiche, dall'altro. In tale occasione, la Corte ha ribadito che tra i valori costituzionali deve sussistere un rapporto di integrazione reciproca, escludendo che uno di essi possa imporsi in modo «tirannico» sugli altri. La pronuncia ha così contribuito a rafforzare l'idea dell'inesistenza nell'ordinamento costituzionale di una gerarchia assoluta dei valori, imponendo piuttosto una valutazione caso per caso. Tale impostazione, definita da parte della dottrina come eccessivamente «rinunciataria», è stata oggetto di letture critiche[76], nella misura in cui, in assenza di un espresso riconoscimento costituzionale dell'ambiente quale parametro autonomo, il bilanciamento rischiava di lasciare un ampio margine alla discrezionalità del legislatore, limitando il ruolo della Corte al controllo esterno di ragionevolezza e proporzionalità delle scelte compiute. In questa prospettiva, la tutela ambientale appariva priva di una autonoma forza capace di orientare il confronto con gli altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Successivamente, con la sent. n. 58/2018, resa sempre nell'ambito della medesima vicenda, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del d.l. n. 92/2015, ritenendo che esso consentisse un'ulteriore prosecuzione dell'attività produttiva senza adeguate garanzie, finendo così per attribuire prevalenza alle esigenze economiche a discapito della tutela della salute e della sicurezza.

Sulla stessa linea si colloca la più recente sent. n. 105/2024, avente ad oggetto il d.l. n. 2/2023, c.d. decreto Priolo, nella quale la Corte ha per la prima volta citato esplicitamente la riforma degli artt. 9 e 41, riconoscendo il rafforzamento della posizione costituzionale dell'ambiente. La decisione assume particolare rilievo se letta in rapporto alla precedente giurisprudenza sul caso ILVA, poiché mostra come la modifica degli artt. 9 e 41 Cost. non abbia determinato una rottura rispetto all'impostazione precedente, fondata sul bilanciamento tra interessi costituzionali, ma abbia inciso sul peso attribuito alla tutela ambientale all'interno di tale bilanciamento. La Corte, infatti, pur continuando a muoversi nel quadro della necessaria composizione tra i diversi valori in gioco (ambiente, salute, lavoro e iniziativa economica), riconosce all'ambiente una posizione costituzionale differente: non più soltanto un interesse mediato attraverso altri diritti fondamentali, ma un valore autonomamente protetto e rivolto anche alla salvaguardia delle generazioni future. In particolare, rispetto alla sent. n. 85/2013,

[74] L. Ronchetti, *Il Forum. Un primo bilancio sulla riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *La Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2025, 214.
[75] P. Ferretti, *La tutela dell'ambiente*, cit., 36.
[76] G. Azzariti, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali, cit.*, 73.

emerge un diverso atteggiamento nei confronti della discrezionalità legislativa: mentre allora la Corte aveva rimesso principalmente al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra valori confliggenti, nel nuovo quadro costituzionale la tutela dell'ambiente diviene un parametro più incisivo per valutare la legittimità delle scelte pubbliche. La riforma sembra quindi rafforzare la funzione orientativa della Costituzione nei confronti delle politiche ambientali, ponendo limiti più stringenti alla possibilità di sacrificare tale interesse in nome della continuità produttiva o dello sviluppo economico[77].
In ogni caso, quello che emerge dalla giurisprudenza richiamata è la non ontologica incompatibilità tra la tutela dell'ambiente e le esigenze economico-produttive. Al contrario, la prospettiva che la Corte invita ad assumere è quella di concepire la natura non come ostacolo allo sviluppo economico, bensì come mezzo per la sua promozione[78].

7. Riflessioni sulla gerarchia costituzionale dei valori: considerazioni conclusive e questioni aperte. La transizione ecologica rappresenta una delle più grandi sfide del XXI secolo, non solo in termini tecnologici ed economici, ma anche (e forse soprattutto) in termini giuridico-costituzionali. L'ambiente e la sostenibilità rappresentano temi centrali del costituzionalismo contemporaneo e su di essi si concentra oggi una grande attenzione, in ragione della grave crisi ecologica che sta attraversando il Pianeta. Le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere che la transizione ecologica cui aspira l'ordinamento contemporaneo, verso cui è orientata la riforma realizzata con la l. cost. n. 1/2022, può realizzarsi soltanto se in linea con il principio solidaristico: non è sufficiente un cambiamento tecnologico, ma è necessaria una riconfigurazione dei valori dell'ordinamento. Solo così sarà possibile costruire un futuro in cui lo sviluppo non sia antitetico alla tutela dell'ambiente, ma risulti pienamente compatibile con essa, secondo il paradigma dell'economia circolare[79].
Alla luce della riforma richiamata e della giurisprudenza più recente, si delinea dunque un nuovo equilibrio tra i valori costituzionali, in cui la tutela dell'ambiente assume una posizione centrale, autonoma e trasversale, non più intesa come una mera derivazione da altri diritti ma, anzi, in grado di orientare e limitare l'esercizio degli altri diritti, inclusi quelli economici, e imporre e pretendere nuovi doveri.
In realtà, però, il cambiamento realmente necessario per compiere un passo decisivo nella tutela dell'ambiente deve essere concreto, diffuso e capace di incidere sui comportamenti quotidiani, a prescindere dalla sede più o meno autorevole in cui tali istanze vengono formalmente richiamate. Il problema resta quello dell'attuazione concreta delle nuove disposizioni in tema ambientale introdotte in Costituzione. La riforma intervenuta a livello formale non è di per sé sufficiente a realizzare il percorso di rinnovamento immaginato[80].
Occorre, allora, interrogarsi su come garantire l'effettività del programma costituzionale e l'efficacia dell'azione pubblica alla luce di tale modifica. La tutela dell'ambiente, della biodiversità e dell'ecosistema, anche nell'interesse delle future generazioni, rischia di rimanere un principio dagli effetti limitati se non è accompagnato da una legislazione attuativa a sostegno della sua piena realizzazione. La modifica rappresenta senz'altro il risultato di una maturazione del problema a livello politico e sociale e contribuisce a rendere irrinunciabile la protezione di determinati valori, sottraendoli al margine di opinabilità politica, trattandosi di decisioni a «necessario fondamento scientifico»[81]; tuttavia, non riesce ancora a orientare pienamente i comportamenti concreti delle autorità pubbliche. Per realizzare la transizione

[77] M. Cecchetti, *Virtù e limiti della modifica*, cit., 149-150.
[78] G. Rossi, *Dallo sviluppo sostenibile*, cit., 10 ss.
[79] M. Troisi, *L'economia circolare*, cit., 37-52.
[80] R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente*, cit., 212.
[81] G. Barozzi Reggiani, *La «funzione sociale della tutela dell'ambiente»,* cit., 41.

ecologica, sarà innanzitutto compito del legislatore dare attuazione alla novella attraverso leggi puntuali, espressione di scelte ampiamente discrezionali rispetto agli strumenti da adottare e agli interventi da realizzare, in assenza di indicazioni puntuali nelle disposizioni costituzionali. Occorrerà poi che questi principi trovino nei giudici comuni un tramite per la loro concreta applicazione, diventando il riferimento normativo ultimo in base al quale valutare le nuove istanze giuridiche avanzabili[82].

In ultima analisi, la sfida più ambiziosa riguarda la costituzione di un vero e proprio «diritto dell'ambiente», volto a valorizzare le tematiche ambientali nella predisposizione dell'azione pubblica a tutti i livelli di governo e a stimolare riflessioni rivolte al mondo futuro. Il vero obiettivo è la «trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità»[83], intesa come cambiamento complessivo delle modalità di intendere e attuare i principi in materia di protezione ambientale. Preso atto che, fino ad oggi, non è stata riservata la dovuta attenzione alla tutela di determinati valori e che è mancata la predisposizione di strumenti di intervento efficaci nel settore ambientale, la riforma costituzionale potrebbe finalmente rappresentare l'occasione per superare questa eccessiva «timidezza»[84] e scarsa effettività degli impegni internazionali, nonché per ricercare nuove soluzioni alle problematiche sorte nell'ambito della *climate change litigation*.

Come il processo descritto potrà effettivamente realizzarsi è ancora tutto da vedere.

Abstract. Il contributo analizza la tutela costituzionale dell'ambiente alla luce delle modifiche introdotte dalla l. cost. n. 1/2022, evidenziandone i profili di continuità con la giurisprudenza precedente e proponendo una lettura integrata con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. L'indagine si concentra sulla dimensione dei doveri, sul rilievo delle generazioni future e sul rapporto con le libertà economiche, al fine di evidenziare il rinnovato equilibrio tra diritti e interessi pubblici nel quadro della transizione ecologica.

Abstract. The paper analyzes constitutional environmental protection in light of the changes introduced by Constitutional Law No. 1/2022, highlighting its continuity with previous case law and proposing an integrated interpretation with the principle of solidarity pursuant to Article 2 Cost. The research focuses on the dimension of duties, the relevance of future generations, and the relationship with economic freedoms, in order to highlight the renewed balance between public rights and interests within the framework of the ecological transition.

Parole chiave. Ambiente – Solidarietà – Transizione ecologica - Future generazioni - L. cost. n. 1/2022.

Key words. Environment – Solidarity – Ecological transition - Future generations – Constitutional law no. 1/2022.

[82] R. Bin, *L'ambiente nella Costituzione*, cit., 485.

[83] E. Chiti, In motu. *L'Unione Europea e la trasformazione della costruzione giuridica della sostenibilità*, in Atti del Convegno 28 gennaio 2022, Napoli, 2022, 135 ss.

[84] G. Santini, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost*, in *Forumcostituzionale.it,* 2, 2021, 467.